



## Comune di Iglesias

**Contratto per l'affidamento del servizio dei parcheggi a pagamento senza custodia mediante parcometri e ausiliari del traffico alla Società in house Iglesias servizi s.r.l., relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.**

L'anno duemilaventisei il giorno diciannove del mese di maggio in Iglesias presso gli uffici del Centro Direzionale Amministrativo ubicati in Via Isonzo,

tra

l'Ing. Alessandro Mulas, nato a [REDACTED] il [REDACTED], nella sua qualità di Dirigente del Settore IV - Tecnico Manutentivo del Comune di Iglesias, che agisce per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Iglesias – Codice Fiscale 00376610909, che nel proseguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune";

e

il Dott. Andrea Testa, nato a [REDACTED] il [REDACTED], nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Iglesias Servizi S.r.l., partecipata pubblica del Comune di Iglesias, con sede legale in Piazza Municipio n.1, Codice Fiscale 03258720923, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Cagliari, che nel proseguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "società affidataria".

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Iglesias n. 35 del 29 settembre 2008 veniva approvato lo Statuto per la costituzione di una Società partecipata a capitale interamente pubblico denominata "Iglesias Servizi S.r.l.", a cui il Comune di Iglesias ha affidato la gestione in house dei servizi strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21 luglio 2009 veniva approvato il Piano d'Impresa della Società, individuando i servizi da trasferire alla società, successivamente certificato dall'INSAR con nota prot. n. 413 del 21 luglio 2009 nel quale si prevedeva l'affidamento in house dei servizi in oggetto alla Società Iglesias Servizi S.r.l.;
- con atto a rogito dell'Avv. Lamberto Corda, già notaio in Iglesias, rep. n. 22710 racc. n. 10827 del 30 luglio 2009, registrato a Iglesias il 5 agosto 2009 al n. 2912, veniva costituita formalmente la società, con unico socio il Comune di Iglesias, con durata fino al 31 dicembre 2020 e capitale sociale, interamente versato, di € 172.000,00;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 08.03.2018 veniva approvato il nuovo Statuto della società denominata "Iglesias servizi S.r.l.", ai sensi del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. e si stabiliva la durata della Società sino al 31/12/2050;
- con atto a rogito dell'Avv. Lamberto Corda, già notaio in Iglesias, rep. n. 34187 raccolta n.19719, del 10 aprile 2018, registrato a Cagliari il 16/04/2018 al n. 3048 Serie T, depositato presso il Registro delle Imprese di Cagliari il 17/04/2018 al n. 16520, l'assemblea ordinaria della Società Iglesias Servizi S.r.l. approvava il nuovo statuto ai sensi del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- la Società Iglesias Servizi S.r.l. risulta attualmente affidataria, per conto del Comune di Iglesias, di diversi servizi fra i quali anche quello relativo alla gestione dei parcheggi a pagamento e che il relativo contratto, scaduto il 31/12/2024, è stato prorogato sino al 31/12/2025;
- il Comune intende affidare il servizio dei parcheggi a pagamento senza custodia mediante parcometri e ausiliari del traffico, secondo la formula dell'in house providing, alla predetta società interamente pubblica e partecipata dal Comune di Iglesias al 100% per la durata di un anno con decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2026, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16/12/2025 è stato approvato l'affidamento

in house providing alla Società a capitale interamente pubblico "Iglesias Servizi S.r.l." del predetto servizio alla Società in house Iglesias Servizi S.r.l., relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026;

- il Comune ha approvato lo schema del presente Contratto di servizio, in conformità alle decisioni assunte con la suddetta del Consiglio Comunale n. 63 del 16/12/2025, stabilendone la durata di un anno eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi;

- il legale rappresentante della società e il dirigente del IV Settore hanno sottoscritto in data 31/12/2025 il verbale di consegna del servizio in oggetto sotto le riserve di legge, in pendenza della stipulazione della convenzione e della relativa documentazione;

- con determinazione del Dirigente del Settore IV Tecnico Manutentivo n. 118 del 16/01/2026 è stato disposto l'affidamento del servizio;

- ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. 267/2000 risulta indispensabile la stipula del presente Contratto al fine di procedere a una precisa e chiara regolamentazione dei reciproci rapporti, per formalizzare e precisare in maniera inequivocabile i termini, le condizioni e le modalità di conduzione del servizio suddetto.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.

#### **Articolo 1 - Oggetto dell'affidamento**

Il Comune di Iglesias, come sopra rappresentato, conferisce alla Società a capitale interamente pubblico Iglesias Servizi S.r.l., che, come sopra rappresentata, accetta il servizio dei parcheggi a pagamento senza custodia mediante parcometri e ausiliari del traffico.

Il servizio viene trasferito dal Comune di Iglesias alla Società affidataria, che accetta, sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità contenute nel presente contratto e nel capitolato tecnico.

Il suddetto capitolato, depositato agli atti del Comune di Iglesias, viene sottoscritto dalle parti, che dichiarano espressamente di conoscerne l'integrale contenuto e lo accettano, per farne parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato.

Le attività comprese nell'appalto, meglio descritte nel capitolato tecnico, sono le seguenti:

- verifica del regolare utilizzo dei parcheggi da parte degli utenti;

- ai sensi dell'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 68 della Legge n. 488/99, gli incaricati sono preposti alla sorveglianza dei parcometri e, a seguito di provvedimento del Sindaco, hanno le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli;

- in ragione di ciò tale personale è tenuto a redigere un preavviso d'infrazione secondo i modelli approvati dall'Amministrazione comunale lasciandone una copia sotto il tergicristallo; gli accertatori sono autorizzati a richiedere l'esibizione dei documenti al trasgressore, al solo fine della compilazione del preavviso. La procedura sanzionatoria, nonché la supervisione ed il controllo di tale servizio, saranno di competenza del Comando di Polizia Municipale;

- gestione e manutenzione ordinaria dei parcometri;

- manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa vigente dei parcometri.

Il legale rappresentante della società affidataria conferma di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari sulla sua esecuzione e accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni che regolano l'affidamento.

#### **Articolo 2 - Durata dell'affidamento**

Il presente contratto ha una durata di 12 (dodici) mesi con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e scadenza al 31 dicembre 2026, eventualmente prorogabile per ulteriori dodici mesi.

Resta inteso che, nelle more della conclusione di una nuova procedura di affidamento del servizio e previa adozione di appositi atti gestionali e amministrativi da parte dell'Amministrazione Comunale, verrà data integrale esecuzione a quanto previsto nel presente contratto.

#### **Articolo 3 - Corrispettivo dell'affidamento**

Il valore complessivo del servizio, su base annua, viene determinato in euro 272.527,21 Iva esclusa così ripartito:

- a) euro 194.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a euro 1.670,16, quale importo per il servizio a canone annuo Iva esclusa;
- b) euro 78.527,21 quale importo extra canone opzionale annuo Iva esclusa, così distinto:
  - euro 16.478,03 quale importo extra canone opzionale per impiego di personale – manodopera fino a max. 240h;
  - euro 2.049,18 quale importo extra canone per spese generali personale;
  - euro 60.000,00 quale importo extra canone per sostituzione parcometri.

Conseguentemente, relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, l'importo relativo al servizio a canone oggetto dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a euro 1.670,16 (milleseicentotrentasei/16), ammonta a euro 194.000,00 (centonovantaquattromila/00), oltre l'Iva al 22% pari a euro 42.680,00 (quarantaduemilaseicentotrentasei/00), per un totale di euro 236.680,00 (duecentotrentaseicentotrentasei/00). Il canone mensile è pari a euro 16.166,67, Iva esclusa.

L'importo massimo annuale dell'extra canone opzionale pari a euro 78.527,21 (settantottomilacinquecentoventisette/21), determinato in misura pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale ai sensi dall'articolo 120, comma 1, lett. a, del D. Lgs. 36/2023, si riferisce a tutte quelle attività, meglio esplicitate nell'art.4 del presente contratto, che necessitano della preventiva formale approvazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale secondo le modalità indicate nel successivo art. 4.

La somma occorrente per la copertura dei costi del servizio proviene da fondi comunali ad eccezione delle somme per il pagamento di una parte della manodopera che, "pro quota" per ogni contratto di servizio fra il Comune e la partecipata "Iglesias Servizi S.r.l.", ha la sua fonte di finanziamento nel contributo straordinario agli Enti Locali - annualità 2026 - che la R.A.S. eroga, ex L.R. n. 25/2012 art. 12 - DGR 33/20 del 08/08/2023, tramite il Comune medesimo all'"Iglesias Servizi S.r.l."

#### **Articolo 4 - Manutenzione straordinaria extra canone**

Per tutte le attività non comprese all'interno del canone, meglio descritte nel capitolato tecnico, incluse quelle relative alla manutenzione straordinaria comprendenti *"le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, e migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare*

*il valore del bene e la sua funzionalità*", non ricadenti nelle definizioni di cui all'art. 18, nonché le forniture di materiali non di consumo a tal fine necessarie, si rende necessaria la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale a seguito dell'accettazione del preventivo spesa.

Pertanto, si potrà dar corso all'esecuzione dei nuovi servizi e/o all'estensione di quelli svolti solo a seguito della comunicazione dell'atto di approvazione adottato dall'Amministrazione comunale contenente l'indicazione della copertura finanziaria.

Qualora, invece, le prestazioni richieste siano accompagnate da un'espressa motivazione di urgenza, la Società affidataria dovrà attivarsi per lo svolgimento delle prestazioni richieste nei termini indicati.

Ciò premesso, nello specifico, non essendo possibile prevedere a priori gli interventi "a guasto" o "a rottura", si procederà con la richiesta della propria migliore offerta rispetto ai prezziari indicati nel capitolato tecnico per la preventivazione e successiva remunerazione delle prestazioni/forniture che, di volta in volta, si renderanno necessarie per garantire la manutenzione del patrimonio assegnato in gestione. Le prestazioni saranno remunerate sulla base dei prezzi offerti e delle quantità effettivamente eseguite.

Per la determinazione del corrispettivo relativo alle prestazioni extra canone verrà applicato il prezzario più vantaggioso per la Stazione Appaltante tra quelli indicati.

L'importo del servizio a canone è assoggettato al ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario. Per quanto concerne l'importo stimato per i servizi extra canone lo stesso è soggetto a un ribasso anche differente rispetto a quello dei servizi a canone; in quest'ultimo caso sono soggetti al ribasso di gara offerto i singoli prezzi unitari, desunti dai predetti prezziari, utilizzati per la quantificazione dei singoli interventi extra canone.

#### **Articolo 5 – Modalità di pagamento**

Il servizio a canone oggetto dell'appalto sarà liquidato all'Appaltatore con cadenza mensile sul conto dedicato, mediante operazione di bonifico bancario, da parte dell'ufficio ragioneria, del canone stabilito, oltre iva di legge, dietro presentazione di regolare fattura.

In caso di variazione del numero di stalli e di parcometri, definitiva o temporanea, il canone mensile sarà ricalcolato.

Gli interventi di manutenzione straordinaria extra canone saranno liquidati, una volta accertata la regolare esecuzione da parte dei tecnici del servizio, a seguito di presentazione di regolare fattura.

#### **Articolo 6 – Valore del servizio**

Il valore annuale del servizio oggetto del presente contratto, derivante dagli introiti dell'annualità 2024, è stimato in euro 320.000,00.

La Società affidataria, in quanto esecutrice di un servizio strumentale dell'Ente e incaricato agente contabile esterno, provvederà a versare i proventi del sistema tariffario interamente presso la tesoreria dell'Ente stesso con cadenza settimanale.

L'Appaltatore dovrà riconsegnare al Comune le matrici dei tagliandi venduti, precedentemente vidimati.

#### **Articolo 7 – Obiettivi e standard**

Il Comune di Iglesias, con il presente contratto, si propone di perseguire gli obiettivi fondamentali di seguito elencati.

Ai fini del recupero della massima efficienza gestionale, gli interventi espletati autonomamente

dalla società affidataria sulla base degli indirizzi del Comune, recepiti nel Piano Operativo Tecnico Finanziario, dovranno tendere al continuo miglioramento del livello del servizio, inteso come relazione tra i costi, l'entità delle prestazioni e il loro livello qualitativo.

La Società affidataria individua come fattori determinanti gli standards di qualità e quantità dei servizi erogati, i quali saranno periodicamente aggiornati e adeguati alle esigenze dei servizi e dell'obbligo di ridurre al minimo i disagi per gli utenti. L'osservanza degli standards non è soggetta a condizioni, ed è ammessa deroga solo in caso di risultati ottenuti più favorevoli per gli utenti.

La Società affidataria si impegna a migliorare progressivamente gli standards dei servizi erogati, obbligandosi a mantenere sempre funzionanti i propri impianti, mezzi e attrezzature, e a sostituirli (nel rispetto delle norme vigenti ed in coerenza con il citato Piano Operativo Tecnico Finanziario) con mezzi tecnologicamente avanzati per ottimizzare lo svolgimento dei servizi.

La Società affidataria si impegna altresì a uniformare la propria Carta dei Servizi ai principi ispiratori di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, di seguito riepilogati:

- a) **Eguaglianza.** L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utente e servizio pubblico e l'accesso al servizio pubblico devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va inoltre garantita la parità di trattamento, a uguale condizione di servizio prestato, fra le diverse aree geografiche di utenza (anche qualora le stesse non siano agevolmente raggiungibili) e tra le diverse categorie o fasce di utenti. L'eguaglianza deve essere intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. A tal fine sono privilegiati gli adeguamenti delle modalità di prestazione dei servizi alle esigenze dei portatori di handicap;
  - b) **Imparzialità.** Sussiste l'obbligo di ispirare azioni e comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici del settore;
  - c) **Continuità.** L'erogazione del servizio pubblico, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice del settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di interruzione o funzionamento irregolare del servizio devono essere regolati dalla normativa del settore. In tali casi sono adottate misure volte ad arrecare il minore disagio possibile;
  - d) **Partecipazione.** La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere garantita per tutelare il diritto alla sua corretta erogazione, e favorirne la sua collaborazione. L'utente ha il diritto di accedere alle informazioni che lo riguardano. Detto diritto di accesso è regolato dalle modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990, n° 241 e dalla Carta dei Servizi (e/o dal Regolamento Aziendale) da approvare entro giorni 60 (sessanta) dalla stipula del contratto. Deve essere assicurata agli utenti ogni informazione relativa alle modalità di esecuzione dei servizi e le condizioni tecniche ed economiche per la loro esecuzione, attraverso la pubblicazione di avvisi e di opuscoli. Dovranno essere infine acquisite periodicamente le valutazioni degli utenti circa la qualità dei servizi resi;
  - e) **Efficienza, efficacia ed economicità.** Il servizio pubblico deve essere eseguito in modo da garantire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. Tutti i progetti e i programmi devono essere opportunamente valutati sotto il profilo economico, igienico e ambientale, inserendo nei documenti di pianificazione quei parametri che consentano la misurabilità economico-ambientale,
-

previo confronto con le organizzazioni sindacali. allo scopo, adatti al territorio e alla tipologia di utenza, e avrà comunque cura di rispettare ogni altro criterio tecnico ed economico atto ad ottimizzare il servizio.

#### **Articolo 8 - Obblighi della Società affidataria**

La Società affidataria si obbliga, se richiesto dal Comune:

- a) a sottoporre a certificazione il proprio Bilancio di esercizio da parte di una società di revisione e certificazione;
- b) a provvedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturali, alla riduzione delle spese di personale, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.133 del 2008.

La Società affidataria si obbliga inoltre:

- a) a eseguire i servizi previsti nel Contratto, e meglio descritti nel capitolato tecnico, secondo le modalità definite nei successivi articoli;
- b) a mantenere sempre funzionanti gli impianti, i mezzi e le attrezzature e/o sostituirli per garantire l'idoneo svolgimento dei servizi effettuati;
- c) a osservare tutte le norme vigenti nella conduzione delle proprie attività.

È fatto altresì obbligo alla società affidataria di:

- a) assumere ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso di espletamento del servizio, qualunque ne sia la natura o la causa;
- b) uniformarsi alla normativa vigente in materia di lavoro, di infortuni e sicurezza sul lavoro, di igiene e di previdenza sociale;
- c) osservare di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria nazionali e regionali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, restando il Comune completamente esonerato da qualsiasi responsabilità in merito;
- d) dotarsi di carta dei servizi;
- e) trasmettere con cadenza semestrale e comunque ogni fine anno, le relazioni sull'andamento del servizio, con l'indicazione del raggiungimento degli obiettivi;
- f) somministrare, anche attraverso il proprio sito istituzionale, un questionario dal quale si evinca in modo chiaro, il gradimento dell'utenza in relazione al servizio svolto.

#### **Articolo 9 – Obblighi del Comune**

Il Comune si impegna a cooperare, per quanto possibile, al fine di agevolare l'esecuzione del servizio pubblico da parte della Società affidataria e, in particolare, ad adottare tutti i provvedimenti necessari a curare gli adempimenti previsti nelle proprie competenze istituzionali, idonei a consentire la maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento dei servizi oggetto del Contratto.

L'obbligo di cooperare di cui al comma precedente, si concretizza in particolare nelle seguenti azioni:

- a) agevolare la Società affidataria nell'esecuzione di impianti e interventi funzionali agli obiettivi fissati;
  - b) garantire la collaborazione di tutti gli Uffici Amministrativi del Comune;
  - c) collaborare nell'esame tempestivo di richieste di interventi e investimenti relativi a infrastrutture e impianti all'interno del territorio comunale;
-

d) favorire l'allocazione di ogni attrezzatura o segnaletica necessaria all'esecuzione del servizio affidato alla Società affidataria.

#### **Articolo 10 – Modalità esecutive del servizio**

Il servizio dei parcheggi a pagamento senza custodia mediante parcometri e ausiliari del traffico comporta la vigilanza degli stalli con parcheggio a pagamento ubicati nelle diverse vie o piazze cittadine. Si intendono "a pagamento" quei parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta.

Nel Comune di Iglesias sono presenti attualmente n. 501 stalli per la sosta a pagamento, di cui n. 420 in strada e n. 81 a mare.

Si riporta nella tabella seguente la consistenza dei parcheggi a pagamento su strada e a mare.

	<b>Localizzazione</b>	<b>Stalli</b>
1	Via Baudi di Vesme	26
2	Via Roma	19
3	Via Gramsci	14
4	Via Oristano	87
5	Via Diaz	18
6	Via Vittorio Veneto	36
7	Piazza Mercato	16
8	Via Diana	18
9	Via Garibaldi	50
10	Piazza Sella lato Est	18
11	Piazza Sella lato Sud	19
12	Piazza Sella lato Ovest	10
13	Via San Leonardo	31
14	Via Valverde	26
15	Via Pintus	11
16	Via Deledda	21
17	Spiaggia Masua <u>(solo periodo estivo)</u>	81
	<b>Totale</b>	<b>501</b>

Il Comune, a suo insindacabile giudizio e previa adozione dei relativi atti, si riserva il diritto di ampliare

o variare in aumento o in diminuzione, in qualsiasi momento le aree adibite a parcheggio o il relativo numero degli stalli. In caso di ampliamento la società affidataria dovrà provvedere alla realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale, secondo quanto previsto dal capitolato delle manutenzioni della viabilità e del verde, e alla gestione delle nuove aree di sosta a pagamento. In questo caso sarà cura dell'Ente concedente, previa valutazione dei ricavi e dei costi, rideterminare il valore del canone secondo le modalità del capitolato tecnico.

L'aumento o la diminuzione degli stalli è disposto dal Comune attraverso un semplice ordine di servizio inviato via PEC alla Società affidataria. Tali variazioni possono essere disposte nel limite massimo del 20% della dotazione contrattuale degli stalli, senza che l'Appaltatore abbia a pretendere alcuna compensazione.

Il servizio di parcheggio a pagamento senza custodia mediante parcometri è attivo nel Comune di Iglesias, all'interno del centro abitato nelle vie sopraelencate, tutti i giorni della settimana esclusi la domenica e i festivi la mattina dalle ore 8:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Nella spiaggia di Masua il servizio è attivo nei soli mesi estivi, dal 15 luglio al 15 settembre dalle ore 8:00 della mattina alle 18:00 del pomeriggio.

Pertanto, il servizio di vigilanza degli stalli con parcheggio a pagamento ubicati nelle vie cittadine dovrà prevedere la copertura del seguente orario di lavoro per tutto l'anno: mattina ore 8:00/13:00, pomeriggio ore 16:00/20:00 per un totale di 9 ore al giorno e 54 ore settimanali. Mentre nella spiaggia di Masua il servizio dovrà essere svolto dal 15 luglio al 15 settembre dalle ore 8:00 della mattina alle 18:00 del pomeriggio per un totale di 10 ore al giorno e 60 ore settimanali.

Inoltre, nell'ambito del servizio si prevede:

- la posa in opera, manutenzione ordinaria e straordinaria di parcometri che consentano il pagamento della sosta, l'erogazione di ticket riportanti anno, mese, giorno, ora e frazione di ora, numero progressivo del ticket e partita IVA del Comune, la registrazione dei ticket erogati e la trasmissione quotidiana dei dati relativi al servizio erogato ad un server gestito dall'Amministrazione comunale;
- il controllo dei tempi di sosta;
- la vigilanza sull'ottemperanza alla disciplina della sosta;
- la stipula di idoneo contratto di assicurazione per indennizzare l'utente da incendio o danneggiamento esterno;
- la trasmissione quotidiana al Comando del Corpo di Polizia Locale dei verbali di accertamento relativi alle violazioni delle ordinanze comunali disciplinanti la sosta a pagamento.

Al controllo della sosta nei parcheggi a pagamento, e in particolare alla verifica del superamento del periodo consentito dall'importo pagato ovvero dell'omesso pagamento, dovrà essere destinato esclusivamente personale idoneo a svolgere funzioni di prevenzione ed accertamento di violazioni in materia di sosta ai sensi dell'articolo 17, commi, 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n° 127, e dell'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n.488.

Per quanto non riportato nel presente paragrafo si rimanda al capitolato tecnico.

#### **Articolo 11 – Le tariffe**

Le tariffe da applicare sono quelle determinate dalla Giunta comunale con deliberazione predisposta con cadenza annuale.

La sosta nei parcheggi "a pagamento" è vincolata esclusivamente alla durata per la quale è stato effettuato il pagamento, pertanto lo stesso tagliando consente, nell'arco di tempo di validità, la sosta in uno qualsiasi dei parcheggi "a pagamento".

Sono esonerati dal pagamento del parcheggio esclusivamente:

a) i veicoli di servizio del Comune di Iglesias, della Polizia Locale, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, dei Vigili del Fuoco;

b) le ambulanze e i veicoli della Protezione Civile per la sosta durante gli interventi di soccorso.

Nel periodo estivo (decorrente dal secondo sabato di luglio alla terza domenica di settembre), nella frazione di Masua e nell'istituendo parcheggio di Porto Flavia, verrà attivato il servizio quotidiano di vigilanza su un numero massimo di parcheggi a pagamento pari a 81 (ottantuno).

#### **Articolo 12 – Parcheggi per disabili**

Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. 24 luglio 1996, n.503, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno di cui all'articolo 12 del medesimo decreto e all'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, almeno 1 posto ogni 50, o frazione di 50, stalli disponibili.

Nell'eventualità che gli stalli riservati siano completamente occupati, è consentita la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento dei veicoli al servizio di persone con ridotta capacità deambulatoria provvisti di contrassegno di cui all'articolo 188 del Codice della Strada.

#### **Articolo 13 – Diversi utilizzi delle aree di sosta**

L'Amministrazione comunale, con apposita ordinanza, si riserva la facoltà di escludere temporaneamente dalla gestione i parcheggi ricadenti su aree dove debbono eseguirsi lavori di pubblica utilità ovvero manomissione del suolo pubblico per interventi alle reti interessate dai servizi telefonici, elettrici, fognari, idrici, di distribuzione gas, etc. Di tale esclusione dovrà essere data comunicazione alla Società affidataria almeno 24 ore prima.

L'Amministrazione comunale, con apposita ordinanza, si riserva inoltre la facoltà di ridurre temporaneamente, in occasione di manifestazioni pubbliche, il numero dei parcheggi nel limite massimo del 20% della dotazione contrattuale, senza che la Società affidataria abbia a pretendere alcuna compensazione. Di tale riduzione dovrà essere data comunicazione all'Società affidataria almeno 24 ore prima.

Qualora i lavori da eseguirsi sulla sede stradale o sui marciapiedi richiesti da privati cittadini nonché da enti diversi dall'Amministrazione comunale impediscano l'utilizzo regolare degli spazi di sosta, il titolare dei lavori dovrà versare alla Società affidataria una somma pari al pedaggio per l'occupazione degli spazi sottratti alla sosta per il numero di ore di occupazione durante l'orario di servizio. Analogamente si dovrà procedere nel caso di esigenze di sosta dei veicoli per operazioni di carico e scarico che non possono essere eseguite in altro sito.

#### **Articolo 14 – Varianti**

Qualora ne ravvisasse la necessità, Il Comune si riserva la facoltà di introdurre variazioni, sia per quanto riguarda il numero degli stalli di sosta soggetti al pagamento, sia per quanto riguarda l'orario di svolgimento del servizio, sia in merito a qualunque altro parametro connesso allo svolgimento del servizio.

In ogni caso le suddette variazioni, di qualunque natura esse siano, saranno ricomprese nella quota di extra canone.

In caso di destinazione a parcheggio regolamentato di altre aree, la gestione potrà essere estesa anche ai nuovi impianti e alle stesse condizioni, previa deliberazione della Giunta comunale e successiva ordinanza dirigenziale di attuazione.

#### **Articolo 15 - Prestazioni**

Il servizio in oggetto comporta l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

a) segnalazione delle necessità di fornitura, posa in opera e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la segnaletica orizzontale e verticale necessaria per la delimitazione e l'indicazione dei

parcheggi da eseguirsi nel rispetto delle norme contenute del Codice della Strada. In ciascun parcheggio dovranno essere esposti, in posizione ben visibile agli utenti, le tabelle con le tariffe praticate, gli orari di servizio e delle modalità di espletamento del servizio;

b) fornitura di apposite schede indicanti anno, mese, giorno, ora e frazione di ora, numero del bollettario e dati fiscali dell'Appaltatore, da utilizzare, previa vidimazione da parte dell'Ufficio Viabilità, per il controllo dei tempi di sosta degli autoveicoli e riscossione delle relative tariffe mediante esazione manuale;

c) vigilanza sull'ottemperanza alla disciplina della sosta;

d) trasmissione quotidiana dei verbali di accertamento relativi alle violazioni alla disciplina della sosta nelle aree a pagamento, compilata ai sensi dell'articolo 225 del R.D. 6 gennaio 1940, n.655, su appositi moduli forniti dall'Amministrazione comunale o in apposito supporto informatico compatibile con il sistema informatico in possesso alla Polizia Locale.

Le procedure di verbalizzazione e postalizzazione conseguenti alla rilevazione delle infrazioni saranno gestite unicamente ed in via esclusiva dalla Polizia Locale.

#### **Articolo 16 – Modalità di gestione del servizio**

Il pagamento della sosta deve avvenire anticipatamente con la seguente modalità: all'arrivo nel parcheggio l'utente dovrà provvedere a pagare all'addetto la somma relativa al tempo di permanenza ed esporre la tessera prepagata sul cruscotto dell'automobile, in modo che sia facilmente verificabile dall'esterno.

È obbligatorio il pagamento anticipato della prima frazione e/o ora di sosta; nel caso di protrazione della sosta oltre l'orario per il quale è stata già corrisposta la tariffa, sarà onere dell'utente provvedere al pagamento dell'ulteriore tariffa entro dieci minuti dalla scadenza del tempo di permanenza.

La Società affidataria si impegna ad assegnare a ciascuna area soggetta a "parcheggio a pagamento" un numero di addetti sempre proporzionato al numero dei posti macchina e tale, comunque, da assicurare la perfetta efficienza del servizio in relazione all'estensione ed alla configurazione di ogni singola zona; in ogni caso ciascun addetto non potrà essere adibito al controllo di oltre 250 stalli.

Il personale di controllo dovrà indossare, durante il periodo di servizio, l'apposita divisa di foggia tale da impedire ogni confusione con gli appartenenti alla Polizia Locale e dovrà essere in possesso di un idoneo contrassegno di identificazione.

Le caratteristiche della divisa, taglio, colore, qualità e foggia dovranno essere concordate con l'Amministrazione.

Qualora il comportamento di taluno degli addetti alla vigilanza dovesse essere ritenuto non soddisfacente o incompatibile con la funzione affidatagli perché in contrasto con le norme vigenti, la Società affidataria, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà provvedere alla di lui immediata sostituzione.

Il rifiuto di indossare la divisa o l'utilizzo parziale o scorretto della stessa, da parte dell'ausiliario, costituirà motivo di allontanamento del dipendente.

La Società affidataria è obbligata a tenere un recapito telefonico fisso per la ricezione delle segnalazioni di guasti.

#### **Articolo 17 - Penalità**

In caso di contestazione di anomalie imputabili alla Società affidataria o per infrazioni o inadempienze nella gestione del servizio riferibili agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione

comunale ha facoltà di applicazione di una penale pari a l'1 per mille, in relazione all'entità del fatto contestato, per un importo massimo annuo pari al 10% del valore annuale del contratto. L'applicazione della sanzione deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, alla quale l'impresa ha facoltà di presentare controdeduzioni.

La mancata notifica dei verbali nei termini previsti dalla legge, per esclusiva colpa della Società affidataria, ovvero la mancata riscossione della sanzione pecuniaria a causa di vizi evidenti derivanti dall'attività della stessa Società affidataria, comporta l'obbligo da parte di quest'ultimo del rimborso all'Amministrazione comunale dell'intero importo della sanzione risultante dagli stessi verbali comprensiva delle spese postali sostenute.

Per ogni giorno di ritardo, imputabile alla Società affidataria sull'effettivo inizio del servizio di cui al presente capitolato, oltre il quindicesimo giorno dalla consegna degli impianti, verrà applicata una penale pari all'1 per mille per ogni impianto e per ogni giorno.

Nel caso di più contestazioni o per cause gravi, o che vengano a mancare i requisiti richiesti dal presente capitolato, pur a seguito delle sanzioni comminate, l'Amministrazione comunale invierà all'Società affidataria regolare diffida con l'obbligo di adempiere entro i termini stabiliti dalla stessa, trascorsi i quali si provvederà all'immediata risoluzione di diritto del contratto ed all'incameramento della cauzione prestata.

#### **Articolo 18 - Risoluzione contrattuale**

L'eventuale esecuzione dei servizi in modo difforme da quanto previsto nel capitolato sarà contestata alla Società affidataria a mezzo PEC entro 10 giorni dalla avvenuta conoscenza, specificando la natura e l'entità delle difformità riscontrate.

La Società affidataria avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove non pervenissero giustificazioni o le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione comunale considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per tre volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'Amministrazione comunale di procedere alla risoluzione del contratto.

Si procederà, altresì, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- 1) ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di oltre n.20 giorni, salvo che l'aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
- 2) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e alle norme in materia di sicurezza;
- 3) sub affidamento totale o parziale del servizio;
- 4) sospensione del servizio per motivi diversi da quelle di forza maggiore o dovuti a colpa della Società Affidataria o allo stesso riferiti (purché debitamente comprovati e documentati);
- 5) mancato rispetto delle condizioni cui il presente capitolato di servizio è subordinato.

Per quanto non disposto nel presente articolo si rinvia alle norme del D.lgs. 36/2023 e alle norme vigenti in materia.

#### **Articolo 19 - Recesso**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, purché tenga indenne l'Società affidataria mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.

---

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

La Società affidataria, in caso di motivate esigenze da sottoporre all'accettazione dell'Amministrazione comunale, potrà chiedere l'anticipata cessazione della gestione del servizio con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo si rinvia all'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

#### **Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto, subappalto e subaffidamento**

Alla Società affidataria è fatto divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023.

Tuttavia, al fine di ottimizzare le attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, è possibile affidare a terzi singole attività o servizi, nel rispetto di quanto previsto dal richiamato articolo 119.

La società affidataria può ricorrere agli istituti del subappalto e del subaffidamento, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, fino al limite, di prestazioni subappaltabili e subaffidabili, incluse eventuali modifiche e integrazioni.

La società affidataria, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, dovrà produrre la documentazione prevista dalla legge.

#### **Articolo 21 - Revoca**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, la concessione con preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi per iscritto alla Società affidataria.

#### **Articolo 22 – Garanzia e polizza assicurativa**

La Stazione Appaltante non richiede le garanzie di cui agli articoli 106 e 117 del D.lgs. 36/2023.

La Società affidataria assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

La Società affidataria pertanto deve essere in possesso, per tutto il periodo contrattuale di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile relativa alla copertura dei rischi per danni di esecuzione per una somma garantita non inferiore all'importo dell'appalto e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione del servizio, con un minimo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed un massimo di € 5.000.000 (cinquemilioni/00), ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023.

#### **Articolo 23 - Responsabilità**

L'Appaltatore è tenuto a rispondere dei danni causati ai veicoli in sosta derivanti da inadempimenti, manchevolezze o negligenze al medesimo imputabili nell'esercizio della gestione affidatagli, mentre l'Amministrazione Comunale sarà esonerata da qualsiasi responsabilità in relazione ai danni causati agli autoveicoli in sosta da terzi.

L'Amministrazione comunale resterà inoltre del tutto sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esercizio degli impianti.

#### **Articolo 24 - Obblighi della società affidataria nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

La Società affidataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

Ai lavoratori si applicherà il CCNL di categoria, individuato nel Terziario e Servizi. La Società affidataria si obbliga al rispetto di tutte le vigenti normative di carattere amministrativo, previdenziale, assistenziale, assicurativo, nei confronti del personale dipendente nonché a corrispondere allo stesso tutto quanto previsto dalle vigenti normative contrattuali. La stessa Società affidataria sarà tenuta al rispetto della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

La violazione di quanto previsto a tutela del personale dipendente della Società affidataria costituirà causa di risoluzione contrattuale. La Società risponderà direttamente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto connesso con le attività del suo personale.

Tutto il personale dipendente della Società affidataria dovrà possedere gli stessi requisiti di moralità richiesti per la costituzione del rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione. La sopravvenuta condanna con provvedimento definitivo per reati che comportano motivi ostativi alla costituzione del rapporto nella Pubblica Amministrazione comporterà l'immediato licenziamento del dipendente.

Al suddetto personale, con provvedimento del Sindaco, verranno conferite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, secondo quanto stabilito nell'articolo 17, commi 132 e 133 della legge n.127/97 e nell'articolo 68 della legge n.488/99, previa verifica del possesso della necessaria preparazione.

Gli ausiliari della sosta dovranno sempre comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, in ogni caso, un atteggiamento consono all'incarico di pubblico servizio cui sono preposti. In ogni caso il personale suddetto dovrà essere cortese e rispettoso verso gli utenti e/o trasgressori ai quali dovrà fornire ogni informazione richiesta che si riferisca alla sosta e circolazione delle aree oggetto di controllo

#### **Articolo 25 - Controllo analogo**

Le attività di cui all'art. 2 del presente contratto vengono eseguite in raccordo con gli uffici del comune demandati a tale scopo, che controllano l'operato della società affidataria e il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi. Il comune può eseguire, attraverso propri incaricati, verifiche sulla corretta gestione dei servizi affidati alla società affidataria, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un'efficace verifica. Il Comune vigila sull'andamento dei servizi attraverso l'esame del report periodici quadrimestrali e può effettuare controlli mirati al fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informativi operati sugli archivi. A tale riguardo il servizio competente avrà cura di redigere periodiche relazioni mirate ed evidenziare eventuali scostamenti dagli standard qualitativi e quantitativi previsti. Qualora lo ritenga opportuno, il Comune può impartire direttive o richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività di competenza della società affidataria previste nel presente contratto. La Società affidataria si impegna altresì a fornire al comune ogni tipo di informazione richiesta a riguardo allo svolgimento dei servizi.

#### **Articolo 26 – Vigilanza e controlli comunali**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di esercitare, nel modo che riterrà più opportuno, i controlli relativi al servizio. Tali controlli verranno effettuati dall'Ufficio Tecnico preposto. La Società affidataria provvederà a segnalare a tale ufficio quelle circostanze e i fatti che, rilevati

nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

La Società affidataria, nel caso in cui le venissero mosse delle contestazioni, ha diritto di presentare, entro dieci giorni dal ricevimento delle stesse, le deduzioni in discolta, sulle quali deciderà il Dirigente dell'Ufficio Tecnico IV Settore.

Il Comune eserciterà le funzioni di vigilanza, controllo e/o verifica sull'andamento del servizio dei parcheggi a pagamento senza custodia mediante parcometri e ausiliari del traffico previste dall'appalto, in ogni forma ritenuta idonea e conforme alla normativa vigente.

In particolare, per l'espletamento della verifica della qualità del Servizio, sono previste, in capo al Comune le seguenti attività:

- riunioni periodiche, con frequenze definite dal Comune, eseguite in contraddittorio tra il Comune e la Società affidataria, al fine di valutare l'andamento dell'appalto;
- giudizio sulla qualità del servizio espresso tramite il questionario citato;
- giudizio sulla gestione del servizio tramite schede di tipo statistico sull'andamento dell'appalto con indicazione del rispetto dei tempi contrattuali per ogni tipo d'intervento.

Il rapporto tra il Comune e la Società affidataria rimane in capo esclusivamente al Dirigente del Servizio competente (o suo delegato) e Direttore Tecnico della Società.

#### **Articolo 27 – Trasmissione informazioni**

La Società affidataria si impegna a inviare periodicamente al Comune tutta la reportistica, atta al monitoraggio dei servizi oggetto del presente Contratto, secondo le richieste del Comune stesso.

In aggiunta alla documentazione di cui ai commi precedenti, la Società affidataria deve fornire tutti i dati, i documenti, le attestazioni e le certificazioni richiesti dal Comune inerenti al servizio oggetto del presente Contratto.

#### **Articolo 28 - Controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in dipendenza del presente contratto e che non possano essere definite in via amministrativa dovranno essere demandate esclusivamente al giudice ordinario e sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

È esclusa la competenza arbitrale nella consapevolezza della complessità dei problemi attuativi nascenti dalla presente convenzione; pertanto le parti si impegnano alla reciproca massima collaborazione promuovendo anche riunioni di lavoro tra gli uffici interessati alle tematiche in discussione.

Qualora insorgano delle controversie circa il presente contratto, si procederà, preliminarmente alla definizione giudiziaria, ad un esame delle problematiche mediante apposita conferenza comune/società affidataria, fermo restando la competenza dell'Amministrazione comunale alla verifica dell'operato effettuazione dei servizi affidati secondo l'istituto del controllo analogo. In ogni caso, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.

#### **Articolo 29 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di servizi pubblici e alle altre disposizioni di legge in vigore.

#### **Articolo 30 - Domicilio dell'Società affidataria**

La Società dichiara di eleggere, a tutti gli effetti di legge, il proprio domicilio legale in Iglesias. In occasione della consegna del servizio deve indicare la sede presso cui manterrà il proprio Centro Operativo per tutta la durata dello stesso.

#### **Articolo 31 - Spese contrattuali**

Le spese contrattuali relative alla sottoscrizione dell'atto sono a carico della società affidataria, nelle forme e misure di legge, fatte eccezione per l'iva che rimane a carico del Comune di Iglesias.

L'imposta di bollo dell'importo di € 120,00 (euro centoventi/00) è assolta dal Professionista ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

### **Articolo 32 - Trattamento dei dati personali**

L'informativa è resa ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Il Titolare del trattamento è il Comune di Iglesias e i dati sono trattati da personale interno autorizzato o, a norma di legge, avvalendosi di soggetti terzi specializzati.

Finalità e modalità di trattamento dei dati:

I dati forniti dalla Società affidataria saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e sono raccolti, elaborati e conservati dall'ufficio personale del IV Settore Tecnico – Manutentivo del Comune di Iglesias, eventualmente, da soggetti terzi incaricati di supportare il Settore nello svolgimento delle procedure.

Il trattamento dei dati è necessario per motivi di interesse pubblico e sarà comunicato, con procedure idonee, ad altri soggetti per i quali è previsto obbligo di comunicazione per legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali.

I dati non saranno comunicati o trasferiti al di fuori del territorio UE.

Il trattamento sarà svolto anche con mezzi elettronici o manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti, anche terzi, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

I dati trattati potranno essere oggetto di diffusione per finalità di pubblicità legale o per finalità di trasparenza. Fatte salve le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge o per lo svolgimento della procedura in argomento, non saranno comunicati dati senza esplicito consenso da parte dell'interessato.

I destinatari della comunicazione sono i soggetti aventi titolo ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni nonché gli altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.

Nel caso sia necessario conferire all'Amministrazione comunale dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" tali dati potranno essere trattati solo per assolvere gli obblighi ed esercitare le funzioni istituzionali del titolare del trattamento. L'Amministrazione comunale non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell'interessato (Società affidataria) previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679:

- avere accesso ai propri dati personali e ottenere l'accesso alle informazioni previste dall'art. 15;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (art. 16), la totale cancellazione (art. 17), la limitazione di trattamento (art. 18);
- ottenerne la comunicazione prevista dall'art. 19 sull'obbligo di notifica;
- portabilità dei dati (art.20); opporsi al trattamento (art. 21);
- non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo

significativamente sulla sua persona;

- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). Il Garante per la protezione dei dati personali ha un'unica sede in Roma: Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma - centralino telefonico: (+39) 06.696771 — fax: (+39) 06.69677.3785 — mail: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it) — pec: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it).

*L'Amministratore Unico  
(Dott. Andrea Testa)*

ANDREA  
TESTA  
19.05.2026  
12:24:58  
GMT+02:00



*Il Dirigente del IV Settore  
(Ing. Alessandro Mulas)*

ALESSANDRO  
MULAS  
19.05.2026  
15:34:59  
GMT+02:00

